



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LEGA NAVALE ITALIANA

E

ASSOCIAZIONE "IL PORTO DEI PICCOLI"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Lega Navale Italiana (nel seguito denominata “L.N.I.”), con sede legale in Roma, Via Guidubaldo Del Monte, 54, 00197 (Codice Fiscale 01078730585), ai fini del presente atto rappresentata dall’Amm. S. (a) Donato Marzano, in quanto di legale rappresentante, domiciliato per la carica di Presidente Nazionale presso la sede dell’Ente

E

L’Associazione Il Porto dei piccoli (nel seguito denominata “l’Associazione” o “Il Porto dei piccoli”) con sede in Via Fieschi 19/9, 16121, Genova (GE), Codice Fiscale n. 92081030097, con sede legale in Via Fieschi 19/9, rappresentata dal Direttore Generale Gloria Camurati Leonardi, nato a Savona (SV), il 20/01/1963.

(L.N.I. e l’Associazione Il Porto dei piccoli nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”).

PREMESSO CHE:

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla promozione della cultura del mare, dello sport e dell’inclusione sociale e della protezione ambientale, con la partecipazione attiva alla pratica del diporto nautico come fattore di educazione ed integrazione sociale, in particolare verso i giovani e le persone più fragili;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione

1. L’Associazione “Il Porto dei piccoli”:

- avvicina i bambini in ospedale e le loro famiglie alla cultura del mare, del porto e della natura, attraverso un percorso di gioco e conoscenza guidato da operatori e volontari formati con l'obiettivo di distrarli dalla malattia, creando per loro occasioni di socializzazione e apprendimento. L’Associazione è nata nel 2005 per volontà della fondatrice Gloria Camurati, attuale Direttore Generale, è Presieduta dal Dott. Giuseppe Costa e vanta quale Presidente onorario il Professor Lorenzo Moretta, ricercatore di fama internazionale e Direttore Scientifico dell'Istituto "G. Gaslini"; si impegna a proporre gratuitamente progetti dedicati, relativi ad attività educative e ricreative rivolte a minori in cura presso i Presidi Ospedalieri cittadini, regionali ed extraregionali, a minori seguiti in regime di assistenza domiciliare, ad attività di

sensibilizzazione, socializzazione e formazione presso gli alunni delle scuole, nonché di valorizzazione del territorio e del litorale;

- è presente in molte strutture pediatriche con laboratori pedagogici ludico didattici (artistici, musicali, teatrali, ambientali) e laboratori itineranti che coinvolgono le diverse Strutture Pediatriche. In esterno è vicina ai bimbi in cura e alle loro famiglie attraverso attività denominate "Esplorazioni": un viaggio alla scoperta del territorio, in particolare del mondo del porto e di tutto ciò che è legato al mare, vivendo un'avventura che è occasione di divertimento, apprendimento, dialogo e socializzazione anche tra i nuclei familiari. A domicilio, attraverso il progetto "Il mare a casa tua" segue i bambini che hanno bisogno di terapie domiciliari o che sono ospitati dalle case di accoglienza coinvolgendoli in laboratori ideati specificamente per loro; svolge la sua opera attraverso la competenza di operatori che devono seguire specifici corsi di formazione, finalizzati all'acquisizione delle competenze relazionali e tecniche per la conduzione di attività di laboratorio; garantisce una continuità del proprio servizio: le attività in ospedale sono svolte sette giorni su sette durante tutto l'anno, coprendo mattina, pomeriggio e due turni serali (Istituto G. Gaslini). In tutte le altre Strutture Pediatriche coinvolte si garantisce una presenza costante nei giorni prefissati in accordo con l'Azienda ospedaliera; coinvolge i bambini e le loro famiglie attraverso i suoi operatori in laboratori ludico-didattici legati al tema del mare, della natura, della cultura del porto e del rispetto della natura, creando occasioni di socializzazione e conoscenza. Ogni operatore approfondisce i temi legati alla propria formazione personale offrendo momenti di divertente apprendimento; il nome e il logo dell'Associazione evocano un'immagine di protezione e sicurezza raffigurando un passeggino galleggiante a forma di imbarcazione che, guidato dalla luce del faro, si dirige verso le acque sicure di un porto accogliente.
- "Il Porto dei piccoli" persegue finalità che risultano pienamente rispondenti all'impegno per il sociale profuso dalla Marina Militare nei confronti di associazioni didattico-pedagogiche, educative e ricreative. Per il conseguimento di tali obiettivi possono essere quindi resi disponibili mezzi e risorse umane, anche sulla scorta dell'esperienza in atto a bordo di Nave Italia, rafforzando così l'impegno nel sociale e l'attività duale della Forza Armata svolta a favore anche delle principali associazioni ambientaliste di tutela del territorio e del litorale; valuta che la Marina Militare, nell'approvare e condividere le sopradette, encomiabili finalità sociali, dispone di strumenti, mezzi e risorse umane e materiali, utili al conseguimento delle medesime.

2. la Lega Navale Italiana:

- è stata fondata a La Spezia nell'anno 1897 ed eretta ad Ente Morale con Regio Decreto del 28 XLVIII;

- è Ente di Diritto Pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro (ex art. 65 del D.P.R.15 marzo 2010 n.90), avente lo scopo di diffondere nella popolazione: lo spirito marinaro; la conoscenza dei problemi marittimi; l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- è Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
- si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa legge;
- promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
- promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

CONSIDERATO CHE

Le Parti hanno un reciproco interesse a svolgere in comune l'attività di diffusione della cultura del mare e di promuovere il mondo degli sport e dei contesti marini e delle altre attività di navigazione, in particolare rivolte ai bambini, con l'intento di coinvolgere e appassionare i rispettivi associati mettendo in evidenza tutti i benefici connessi alla fruizione del mare quale vero e proprio stile di vita; in particolare, l'indirizzo alla pratica della vela, del canottaggio, etc, quali attività ludiche praticate in ambiente sereno ed amichevole, come elementi catalizzatori del miglioramento psico-fisico e morale. Con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione contenente linee guida di un rapporto di sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto per la cui concreta attuazione si rinvia ad accordi esecutivi che verranno conclusi per successivi interventi da attivare.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 **(Finalità)**

La Lega Navale Italiana e Il Porto dei piccoli concordano di intraprendere un'azione comune, nel rispetto e nelle peculiarità specifiche dei propri ruoli, delle proprie professionalità, delle proprie risorse umane e finanziarie, senza oneri aggiuntivi a quelli previsti dal presente accordo, al fine di attivare percorsi sinergici finalizzati, mirata:

- a preparare, organizzare e promuovere iniziative culturali, promozionali ed educative, di avvicinamento al mare e alla nautica dei bambini in condizioni di disagio seguiti dall'Associazione e a destare l'attenzione ed il sostegno di persone, aziende e istituzioni pubbliche a favore dei beneficiari dei progetti condivisi tra le Parti.
- a diffondere l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, anche attraverso la promozione di eventi dimostrativi con finalità di insegnamento.

Art. 3 **(Esecuzione dell'Oggetto della Convenzione)**

Le parti:

- convengono che la reciproca collaborazione si realizza con la partecipazione dell'Associazione a attività istituzionali della Lega Navale Italiana e con la partecipazione della Lega Navale Italiana ad attività istituzionali dell'Associazione per dare testimonianza del legame esistente; si impegnano ad elaborare una comune programmazione delle attività e a regolare con successivi accordi attuativi gli aspetti organizzativi, gestionali, assicurativi ed economici di dette attività, dalle quali non dovranno emergere maggiori oneri a carico delle Parti;
- La Lega Navale Italiana si rende disponibile a collaborare con le proprie Sezioni e Delegazioni con l'Associazione per le attività e gli intenti menzionati e con l'organizzazione di iniziative sinergiche volte a promuovere la raccolta fondi per specifici progetti condivisi dalle Parti.
- Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Associazione "Il Porto dei piccoli" accetta di aderire in qualità di partner del programma della LNI "Mare di Legalità", senza oneri aggiuntivi a quelli previsti dal presente Protocollo d'intesa e in via non esclusiva.
- La LNI si impegna a mettere a disposizione, esclusivamente per iniziative congiunte, le proprie "barche della Legalità", imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dall'autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, secondo un programma di

attività concordato tra le Parti.

Art. 4
(Accordi attuativi discendenti)

1. Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi.
2. Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
 - le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
 - il personale coinvolto.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

Art. 5
(Personale e Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Le Parti si impegnano a sostenere le spese afferenti al proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività in parola.
2. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. Le Parti sono tenute al rispetto delle misure di sicurezza, regolarità retributiva e contributiva del proprio personale.
3. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
4. Il personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione,

le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'Associazione o della LNI, in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte della LNI per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9

(Riservatezza)

3. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
4. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo.
5. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 10
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Art. 11
(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive o oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.

Art. 12
(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per l'Associazione è individuato nella persona del Direttore Generale *pro tempore* dell'Istituto stesso.
3. Il Referente dell'Accordo per la LNI è il Vicepresidente nazionale, Amm. Isp. C° (r) Luciano Magnanelli.

Art. 13
(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Le Parti, in esito alla valutazione congiunta dei risultati conseguiti durante la collaborazione di cui al precedente articolo 3, potranno concordare sul rinnovo dell'Accordo.
3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto mediante comunicazione via PEC all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 14
(Risoluzione delle Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 15

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, _____

Per la Lega Navale Italiana
Il Presidente Nazionale

Per Il Porto dei piccoli
Il Legale Rappresentante
Direttore Generale
